

IL GIUSTO PREZZO NEL DIRITTO DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA: UNO SGUARDO ROMANISTICO

BENJAMINA KARIĆ

ABSTRACT: Lo studio approfondisce il concetto di giusto prezzo (*iustum praetium*) e l'istituto della lesione enorme (*laesio enormis*) nel diritto della Bosnia ed Erzegovina, a partire dalla loro origine nel diritto romano. L'indagine dimostra come la soluzione giuridica bosniaco-erzegovese – secondo la quale, per l'annullamento dei contratti sinallagmatici in caso di rilevante sproporzione tra le prestazioni non è necessario dimostrare l'inconsapevolezza del contraente – presenti elementi di continuità con il diritto romano post-classico e il diritto medievale, e, al contempo, si discosti dalla concezione soggettivistica, creata nell'era del liberalismo e adottata dalla maggior parte dei Codici civili europei. Inoltre, si osserva come l'antico istituto della *laesio enormis* sia un tema meritevole di una rinnovata riflessione nel panorama del diritto privato europeo.

ABSTRACT: El estudio profundiza en el concepto de precio justo (*iustum praetium*) y en la institución de la lesión enorme (*laesio enormis*) en el derecho de Bosnia y Herzegovina, partiendo de su origen en el derecho romano. El estudio demuestra cómo la solución jurídica bosnio-herzegovina –según la cual, para la anulación de los contratos sinalagmáticos en caso de desproporción significativa de las prestaciones, no es necesario demostrar el desconocimiento de la parte contratante– presenta elementos de continuidad con el Derecho romano postclásico y el Derecho medieval; y al mismo tiempo se aparta de la concepción subjetivista, creada en la era del liberalismo y adoptada por la mayoría de los Códigos civiles europeos. Además, se señala que la antigua institución de *laesio enormis* es un tema que merece una reflexión renovada en el panorama del Derecho privado europeo.

PAROLE CHIAVE: diritto romano; Bosnia ed Erzegovina; obbligazioni; prezzo; giusto prezzo; *laesio enormis*, *laesio ultra dimidium*; *iustum praetium*.

PALABRAS CLAVE: derecho romano; Bosnia y Herzegovina; obligaciones; precio; justo precio; *laesio enormis*, *laesio ultra dimidium*; *iustum praetium*.

SOMMARIO: 1. La nascita del principio di *laesio ultra dimidium* nel diritto romano. – 2. Lo sviluppo successivo. – 3. Il diritto bosniaco-erzegovese. – 4. Conclusioni.

1. *La nascita del principio di laesio ultra dimidium nel diritto romano.*

Le origini della regola sulla *laesio ultra dimidium* sono assai discusse nella romanistica. Il presente contributo non ha per scopo quello di trattare nel dettaglio le varie tesi dottrinarie, quanto, piuttosto, dopo averle brevemente compendiate, di concentrare la propria attenzione, senza trascurare le fonti, sullo sviluppo che l'istituto ha avuto nella Bosnia ed Erzegovina.

Non è chiaro da dove la giurisprudenza romana abbia recepito l'idea del giusto prezzo. Alcuni sottolineano l'influenza orientale, altri quella mesopotamica¹, certi ancora hanno volto l'attenzione alle opere di Aristotele², taluni studiosi ancora fanno riferimento alla filosofia morale stoica³, a S. Agostino⁴, o all'etica cristiana in generale⁵, come anche alla necessità di proteggere i piccoli proprietari dai *potentiores*⁶.

Comunque stiano le cose, l'idea di giusto prezzo si è cristallizzata in Roma antica a cavaliere tra il periodo classico e il tardo antico. Fra i molti autori che si sono occupati di questo problema, si può ricordare, ad esempio, Sirks, il quale ritiene che questo istituto affondi le sue radici nelle scuole giuridiche orientali, laddove sarebbe stata avviata una discussione per definire in dettaglio il concetto di *damnum grande* (*damnum enorme*), necessario per l'applicazione della *in integrum restitutio*⁷. Altri studiosi, come ad esempio Pennitz, rinvencono in D. 18,1,57 pr. Paul. 5 *ad Plaut.*⁸ un possibile antecedente classico della regola del-

¹ R. WESTBROOK, *The Origin of laesio enormis*, in *RIDA*, 55, 2008, 44.

² J. BALDWIN, *The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, Canonists and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in *Transactions of the American Philosophical Society*, 49.4, 1959, 10-12.

³ H. SCHLOSSER, *Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte*, Heidelberg, 2005, 66.

⁴ E. ALBERTARIO, *Iustum pretium e iusta aestimatio*, in *BIDR*, 31, 1921, 403.

⁵ E. GENZMER, *Die antiken Grundlagen der Lehre vom gerechten Preis und der laesio enormis*, in *Deutsche Landesreferate zum II. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung im Haag*, hrsg. von E. HEYMANN, Berlin, 1937, 35, 55-59.

⁶ M. HORVAT, *Prekomjerno oštećenje*, in *Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti*, 10/322, Zagreb, 1961, 223.

⁷ Il limite, frutto dell'intervento imperiale, è quello previsto in C. 4,44,6, in cui si legge che il venditore non poteva raggiungere l'annullamento del contratto, anche se aveva offerto all'acquirente di pagare il doppio del prezzo d'acquisto. A.J.B. SIRKS, *La laesio enormis en droit romain et Byzantin*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 53, 1985, 303.

⁸ D. 18,1,57 pr. Paul. 5 *ad Plaut.*: *Domum emi, cum eam et ego et venditor combustam ignoraremus. Nerva Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici posse aiunt. Sed si pars domus maneret, Neratius ait hac quaestione multum interesse, quanta pars domus incendio consumpta permaneat, ut, si quidem amplior domus pars exusta est, non compellatur emptor perficere emptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est repetet: sin vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit, tunc coartandus est emptor venditionem adimplere aestimatione viri boni arbitrata habita, ut, quod ex pretio propter incendium decrescere fuerit inventum, ab huius praestatione liberetur.* Tra le opere più recenti che analizzano questo testo vd. M.F. MEROTTO, *L'emptio venditio di eredità futura nella giurisprudenza romana*, Napoli, 2022, 25 ss.

la *laesio enormis*, che è possibile abbia ispirato i compilatori nella formulazione del criterio della *dimidia pars*⁹. A questo proposito, però, altri sono del parere che Paolo parli di un contratto che, in parte o integralmente, si riferisce ad un oggetto impossibile¹⁰: se prima della conclusione della vendita la merce è andata distrutta senza che le parti fossero a conoscenza di ciò¹¹, la prestazione è impossibile e ‘*nihil venisse*’, nulla è stato venduto¹²; se, invece, una parte dell’edificio è rimasta illesa, la prestazione è solo parzialmente impossibile e in questo caso, la parte possibile dovrà essere eseguita dal venditore e il compratore dovrà pagare il prezzo in misura ridotta.

Con la crisi economica del III secolo, si assiste a un più deciso intervento dell’amministrazione centrale nella disciplina dei traffici. Si giunge in questo modo a intromettersi significativamente anche nelle trattative sul prezzo, riducendo in qualche modo la libertà delle parti, sino a giungere al noto editto di Diocleziano sull’ammontare dei prezzi (sebbene gli editti degli edili curuli già contenessero alcune previsioni al riguardo)¹³, in particolare sul prezzo dei prodotti e dei servizi di base, disponendo addirittura la pena di morte per i violatori, ancorché mai comminata¹⁴. Ne seguì poi la fissazione dei prezzi massimi per il pane¹⁵ e per

⁹ Il caso, oltremodo noto, concerne una casa andata in fiamme prima della conclusione della vendita all’insaputa dei contraenti. Per Nerva, Sabino e Cassio, nell’ipotesi di distruzione dell’intero edificio, per la restituzione del prezzo pagato non sarebbe stata esperibile l’azione contrattuale, bensì la *condictio*. Secondo Nerazio, invece, se la casa è distrutta solo in parte, la decisione dovrebbe essere presa in base a quanta parte della stessa è andata bruciata: se la maggior parte è distrutta, l’acquirente non è obbligato ad adempiere il contratto, ed inoltre ha diritto di chiedere la restituzione del denaro già pagato; se, invece, è stata bruciata la metà o meno della metà dell’edificio, il compratore è costretto ad adempiere alla vendita, ma si dovrà fare, alla stregua del giudizio di un uomo onesto, una stima di quanto sia diminuito il valore della casa stessa a seguito dell’incendio, cosicché il compratore sia liberato dall’obbligo di pagarne il relativo ammontare. M. PENNITZ, *Zur Anfechtung wegen laesio enormis im römischen Recht*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M. SCHERMAIER, M. RAINER und L. WINKEL, Köln-Weimar-Wien, 2002, 586. Si veda anche: J.D. HARKE, *Laesio enormis als error in negotio*, in *ZSS RA*, 122, 2005, 96.

¹⁰ Cfr. M. PENNITZ, *Zur Anfechtung* cit., 587, il quale richiama il parere di Jusztinger.

¹¹ F. BENEDEK, *Romai maganjog. Dologi es kotelni jog*, Pecs, 1995, 134.

¹² D. 50,17,185 Cels. 12 *dig.*: *Impossibilium nulla obligatio est ...* Alla luce della differente ricostruzione, l’invalidità del contratto poteva essere argomentata sulla base dell’errore rilevante (*error essentialis*) delle parti, poiché esse non erano a conoscenza del fatto che la casa era già andata in fiamme al momento della stipula del contratto.

¹³ Si veda, ad esempio, E. JAKAB, *Aediles curules*, in *Acta juridica et politica*, XL.9, 1991, 401.

¹⁴ Si veda, ad esempio, E. KARAJOVIĆ, *Primena Dioklecijanovog Edikta o cenama*, in *Pravni život: tematski broj ‘Pravo i stvarnost’*, II, br. 10, Beograd, 1997, 517-527.

¹⁵ C.Th. 14,19,1. Imppp. Arcadius et Honorius AA. Theodoro Praefecto Praetorio. *Panem ostiensem adque fiscalem uno nummo distrabi volumus. Sancimus autem, ut nullus per sacrum rescriptum audeat pretium ampliare; qui si obtulerit supplicationem, duarum librarum auri multa ferietur. Sat. prid. Id. April. Maediolano Honorio a. IIII et Eutychiano Cons. (398 apr. 12).*

il pesce¹⁶, da parte degli imperatori Arcadio e Onorio. La divisione dell'Impero porterà con sé differenze sul piano del diritto applicato nelle due aree, riscontrabili anche a proposito della questione del giusto prezzo¹⁷.

Autorevole dottrina, considerando il danno *ultra dimidium* come una regola introdotta da Giustiniano, reputa che la concezione classica sia mantenuta tanto in Oriente quanto in Occidente fino alla seconda metà del V secolo¹⁸, mentre i commentatori orientali pre-giustiniani avrebbero aggiunto alle contestate costituzioni di Diocleziano la specificazione per cui il prezzo viene considerato 'ridotto' se non è stata pagata nemmeno la metà del prezzo reale; in Occidente, invece, non vi sarebbe stata «traccia di misure antimonopolio o anti-cartello, e mancano anche le regole sulla massimizzazione dei prezzi»¹⁹.

Ciò è dovuto alle frequenti richieste di scioglimento del contratto di compravendita per l'inflazione galoppante. Dall'altra parte, si assisteva anche a episodi di violenza da parte dei potenti, e, in tal caso, si rivendicava la nullità di vendite, donazioni o transazioni estorte con la forza (C.Th. 3,1,9)²⁰. Per i casi in cui vi era un interesse pubblico era stata espressamente prevista l'integrazione fino al giusto prezzo, come attesta, per esempio, C.Th. 10,17,3²¹.

Le vendite giudiziarie dimostrano quanto detto, in specie nei casi in cui una persona vende a nome di qualcun altro o in cui il creditore vende i beni del debi-

¹⁶ C.Th. 14,20,1. Imppp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio Praefecto Praetorio. *Qui ministerii nostri causa exhibendi piscis cura vel sollicitudine tenentur, plus a se exigunt quam quo emere potuerint, protestantur, si quidem in tricenis libris sibi solidus ministretur et multo disparem quantitatem vix aegreque valeant comparare. ideoque per vicena pondo piscis, primae scilicet qualitatis, memoratis solidus ministretur. Spatangium sane in primae qualitatis piscem imputari praecipimus, quod decem librarum pondus sua magnitudine minime excedere videtur. Dat. XVII Kal. Mai. Lucio V. C. Cons.(413 apr. 15).*

¹⁷ M.A. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra 'Occidente ed oriente' nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *RIL* 86, 1954, 329-475.

¹⁸ A.J.B. SIRKS, *La laesio enormis* cit., 298.

¹⁹ M. Sič, *Pravična cena* (pretium iustum) i njena primena tokom istorije, in *Zbornik Matice Srpske za društvene nauke* 120, 2006, 207.

²⁰ M. Sič, *Pravična cena* cit., 209.

²¹ C.Th.10,17,3, Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Magnillum Vicarium Africae. *Si quos debitorum mole depressos necessitas publicae rationis adstringat proprias distrahere facultates, rei qualitas et reddituum quantitas aestimetur, ne, sub nomine subhastationis publicae locus fraudibus relinquatur et, possessionibus viliori distractis, plus exactor ex gratia quam debitor ex pretio consequatur. hi postremo, sub empti titulo, perpetuo dominii iure potiantur, qui tantum annumeraverint fisco, quantum exegerit utilitas privatorum. etenim periniquum est, ut, alienis bonis sub gratuita auctione distractis, parum accedat publico nomini, quum totum pereat debitori. Dat. XIII. Kal. Iul. Aquileia, acc. Id. Ian. Hadrumeti, post cons. Tatiani et Symmachi VV. CC. Interpretatio. Si quicumque publici debiti enormitate constringitur, ut non possit hoc ipsum debitum nisi vendita propria facultate dissolvere, in eius modi debito hanc exactores formam servare debebunt, ut non ita rem praecipitent, ut res minore, quam valeat, pretio distrahatur, nec tales sub quolibet colludio provideant emptores, ut et debitor proprietatem perdat, et parum fiscus acquirat.* Su cui v. M. Sič, *Pravična cena* cit., 209.

tore. Probabilmente, la necessità di raggiungere il giusto prezzo si basa sul fatto che, nelle ipotesi di vendita di cose ai fini dell'esecuzione, la volontà del proprietario risultava decisiva per il creditore (è questo il caso del *pignus* convenzionale) oppure per il giudice (supponendo che la cosa fosse stata presa in *causa iudicati*). Le fonti attestano altresì la possibilità di vendita a un prezzo più basso²², oppure la possibilità di trovare un *emptor* che offrisse un prezzo decente²³ per coprire il debito²⁴: ciò dimostra la necessità di definire il valore di mercato, in modo da far sì che il prezzo, che sarebbe stato definito nell'*emptio venditio*, fosse prossimo al valore reale²⁵.

Litewski ritiene, riferendosi al testo di Ulp. 25 *ad ed.* trādito in D. 21,2,50²⁶, che il prezzo fosse formato dagli *apparitores praetoris*²⁷, responsabili qualora la cosa fosse stata intenzionalmente venduta a un prezzo troppo basso. Nel brano si legge '*sed si dolo rem viliori pretio proiecerunt*'. Non si deve escludere che la vendita a un prezzo basso, come indicata da questo frammento, sia riferita a una valutazione falsa, operata dagli *apparitores*.

Il rischio che la cosa fosse venduta a un prezzo notevolmente basso, oppure fosse stimata a un prezzo più basso al momento dell'assegnazione della proprietà al creditore, è un fenomeno da sempre presente nella prassi: così in C. 8,33,3 si parla dell'assegnazione del 'prestito' al creditore in caso di mancato adempimento da parte dell'acquirente tramite *impetratio dominii*. È incerto se la pratica fosse riferita esclusivamente a un prestito volontario: forse si potrebbe trattare anche del *pignus in causa iudicati captum*. Nel paragrafo 5 del medesimo testo viene sottolineato che, se fosse emerso qualche dubbio sul fatto che la vendita fosse stata effettuata a un prezzo basso, il creditore sarebbe stato costretto a giurare di non aver usato nessuna manipolazione né imbroglio²⁸.

Anche se è possibile che abbia avuto dei precursori nel diritto classico, la regola *laesio ultra dimidium* appare chiaramente espressa per la prima volta nelle

²² D. 21,2,50 Ulp. 25 *ad ed.*, *Si pignora veneant per apparitores praetoris extra ordinem sententias sequentes, nemo unquam dixit dandam in eos actionem re evicta: sed si dolo rem viliori pretio proiecerunt, tunc de dolo actio datur adversus eos domino rei.*

²³ C. 8,22,2,1.

²⁴ D. 42,1,15,3.

²⁵ W. LITEWSKI, *Pignus in causa iudicati captum*, in *SDHI*, 40, 1974, 281: «Der Preis müsste dem Wert des verkauften Gegenstandes entsprechen; die Festsetzung eines genau dem Wert der Sache entsprechenden Preis».

²⁶ *Supra*, nt. 22.

²⁷ W. LITEWSKI, *Pignus cit.*, 282: «Den Preis setzte das den Verkauf vollziehende Exekutorsorgan fest. Das wird für die *apparitores praetoris* in D. 21.2.50 festgestellt».

²⁸ C. 8,33,3,5, Imp. Iustinianus A. Demostheni Praefecto Praetorio: *Sin autem dubitatio exorta fuerit pro venditione utpote viliori pretio facta, sacramenti religionem creditor praestare compellatur, quod nulla machinatione vel circumscriptione usus est, sed tanti vendidit rem, quanti potuerit venire: et hoc tantummodo reddi, quo ex iuramento superfluum fuerit visum. Sin autem ex iureiurando etiam minus habuisse creditor inveniatur, in residuo habeat integram actionem (530).*

due decisioni attribuite all'imperatore Diocleziano. Le fonti principali sulla *laesio enormis* (come fu anche chiamata in seguito) sono C. 4,44,2 e C. 4,44,8²⁹.

Ecco il primo testo:

C. 4,44,2 (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Lupo a. 285*): *Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanum est, ut vel pretium tu restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.*

Questo rescritto rivolto ad Aurelio Lupo contiene la regola secondo cui per il *venditor* (Aurelio o suo padre) che abbia venduto a un prezzo inferiore una cosa di maggior valore è umano chiedere la restituzione della *res* se il prezzo non ammonta almeno alla metà del suo valore di mercato (quando il prezzo è considerato basso), al momento della conclusione del contratto; oppure, se il compratore lo preferisce, è altresì possibile per il venditore ricevere la differenza fino al giusto prezzo (*iusto pretio*). L'*emptor*, quindi, poteva anche tramite *facultas alternativa* compensare la differenza del prezzo fino al *verum rei pretium* e in tal caso il contratto sarebbe rimasto valido.

Concentriamoci ora su C. 4,44,8:

C. 4,44,8 (*Idem et CC. Aureliae Eudoiae a. 293*): *Si voluntate tua fundum tuum filius tuus venundedit, dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet vel metus mortis vel cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. Hoc enim solum, quod paulo³⁰ minori pretio fundum venundatum significas, ad rescindendam emptionem invalidum est. Quod videlicet si contractus emptionis atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor viliori comparandi, venditor cariori distrahendi votum gerentes ad hunc contractum accedant vixque post multas contentiones,*

²⁹ Sulle costituzioni e sullo sviluppo dell'istituto, v. R. CARDILLI, *Alcune osservazioni su leges epiclassiche e interpretatio: a margine di Imp. Dioc. et Maxim. C. 4,44, 2 e C. 4,44,8*, in *Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tanulmányok Molnár Imre 70. Zuel. Studi in onore di Imre Molnár* 65, 2004, 115-145; A. GREBIENIOW, *La laesio enormis e la stabilità contrattuale*, in *RIDA*, 61, 2014, 195-216; M.V. BRAMANTE, 'Statutum de rebus venalibus'. *Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli, 2019; P. LAMBRINI, *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. ECK e S. PULLATTI, Pavia, 2018, 116 ss.; EAD., *C. 4.44.2 e 8: rescissione per lesione enorme o 'restitutio in integrum propter aetatem'?*, in *QLSD*, 8, 2018, 290 ss.; EAD., *Autonomia privata e storia della rescissione per lesione*, Napoli, 2021, 11 ss.

³⁰ Come rilevato da P. LAMBRINI, *Autonomia cit.*, 17, nt. 31, secondo alcuni, l'avverbio 'paulo' sarebbe stato introdotto dai compilatori allo scopo di armonizzare l'affermazione iniziale con la nuova regola che essi stessi avrebbero inserito nella parte finale del brano: cfr. L. ANDRICH, *Sull'origine della lesione enorme nella compera e vendita. A proposito di un recente esame storico-critico fatto da Lando Landucci*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 63, 1919, 16; S. SOLAZZI, *L'origine storica della rescissione per lesione enorme*, in *BIDR*, 31, 1921, 55; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, I, Napoli, 1956², 146 s.; A.J.B. SIRKS, *La 'laesio enormis' cit.*, 292.

paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium, profecto perspiceres neque bonam fidem, quae emptionis atque venditionis conventionem tuetur, pati neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc consensu finitum contractum vel statim vel post pretii quantitatis disceptationem: nisi minus dimidia iusti pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum est, electione iam emptori praestita servanda.

Il figlio di una certa Aurelia, previa autorizzazione della stessa, ha venduto il terreno della madre. Il rescritto imperiale, dopo aver enunciato la regola generale di autorizzazione alla restituzione in caso di frode o coercizione, statuisce che il contratto può essere dichiarato nullo se viene dimostrato il dolo dell'acquirente, consistente in astuzie o insidie poste in essere dal medesimo; oppure, se si accerta che la conclusione del contratto sia avvenuta per un imminente timore di morte o di una punizione dolorosa. Ai fini della concessione della rescissione, inoltre, non basta addurre che il fondo sia stato venduto a un prezzo di poco inferiore: essendo connaturati all'*emptio venditio* il desiderio dell'*emptor* di comprare a un prezzo più basso e quello del *venditor* di vendere a un prezzo più alto, il secondo ridurrà gradualmente il prezzo partendo da quello inizialmente richiesto e il primo lo aumenterà, finché non raggiungeranno un accordo su di esso al termine della trattativa. Del resto, il criterio normativo della buona fede, che regola ogni aspetto del contratto di compravendita, impone che una volta raggiunto un accordo, proprio perché può essere molto lungo e complicato arrivarci, esso debba essere rispettato. Il responso continua precisando che non è possibile individuare alcuna altra *ratio* giustificante uno scioglimento motivato soltanto da un prezzo non adeguato: in questo caso, a ben guardare, non sono presenti le circostanze legittimanti la rescissione concessa in C. 4,44,2. Senonché, nel periodo finale si contraddice quanto detto prima e si ammette la possibilità di rescindere il contratto ove sia stata corrisposta meno della metà del giusto prezzo al momento della vendita.

Entrambi i rescritti presentano l'istituto della *laesio ultra dimidium* più tardi chiamato *laesio aenormis*. In essi si riconoscono nuovi diritti al venditore: se il prezzo d'acquisto era più basso della metà del valore del prezzo del mercato, il venditore poteva unilateralmente, senza il consenso del compratore, oppure persino contro la sua volontà, richiedere lo scioglimento del contratto e, contestualmente, la reciproca restituzione delle prestazioni. In caso di dissenso dell'*emptor*, quest'ultimo avrebbe potuto pagare la differenza di prezzo fino al reale valore dell'immobile, allo scopo di mantenere il contratto in vigore.

In dottrina ci si è chiesti a più riprese se la soluzione contenuta in questi testi sia frutto dei giuristi dell'epoca di Diocleziano o dei compilatori di Giustiniano.

La critica interpolazionistica, a partire già da Thomasius (1655-1728), ha rinvenuto molti argomenti a sostegno di un marcato intervento interpolazion-

sta, che avrebbe creato *ex novo* l'istituto³¹. Non sono mancati, però, gli autori che hanno difeso l'origine diocleziana della soluzione contenuta in questi testi³².

³¹ Ad esempio, Gradenwitz considera l'impossibilità di riferire il finale di C. 4,44,8 a C. 4,44,2 in virtù della mancanza nel 293 di una raccolta dei precedenti rescritti di Diocleziano. In secondo luogo, l'articolato rescritto, contrario allo scioglimento del contratto, cozza con la parte finale, in cui si ammette la rescissione ove il prezzo sia la metà *iusti pretii*; O. GRADENWITZ, *Interpolazioni e interpretazioni*, in *BIDR*, 2, 1889, 3 ss.; su cui v. S. BRASSLOFF, *Zur Lehre von der laesio enormis im byzantinischen Recht*, in *ZVR*, 27, 1912, 261-272; M. HORVAT, *Prekomjerno oštećenje* cit., 157. Brassloff, Solazzi, Albertario e Scheurl ritenevano che i compilatori avessero apportato modifiche formali ai rescritti diocleziani, nonché aggiunto il criterio *nec dimida pars veri/iusti pretii*. La tesi si basa sull'assenza di qualsivoglia frammento contenente tale criterio a cavaliere tra le due costituzioni e la codificazione giustiniana, che ammette lo scioglimento del contratto per *laesio*. Della regola non vi è traccia nel *Codex Theodosianus*, ove molti passi confermano che di per sé la sproporzione tra il valore della prestazione e il compenso non porta allo scioglimento del contratto. E. ALBERTARIO, *Iustum pretium* cit., 1 ss. J. JUSZTINGER, *The Principle of laesio enormis in sale and purchase Contracts in Roman Law*, in *Studia jurídica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata*, 107, 2011, 113. Tra le incongruenze nel testo che hanno alimentato il dubbio, vi sono il riferimento alla 'cosa' (*res*), quando si pensa al terreno venduto (*fundus*), A.D.B. CREMADES, *Algumas consideraciones sobre la formación del concepto de iustum pretium en derecho romano clásico*, in *Sem. Compl.*, 27, 2014, 314; nonché la possibilità di vendere alternativamente al consulente o al padre (*si tu vel pater tuus ... distraxit*); in seguito, si legge 'tu o tuo padre', ma il verbo si riferisce al padre: cfr. A. WATSON, *The Hidden Origins of Enorm Lesion*, in *JLH*, 2, 1981, 188. Poi, non è mancato chi ha notato che la predetta costituzione non prescrive che il prezzo d'acquisto debba essere giusto: essa solo sanziona consistenti deviazioni dal giusto prezzo: cfr. I. 4,44,8; a tale proposito, cfr. anche S. SOLAZZI *L'origine* cit., 74; R. DEKKERS, *La lésion énorme: introduction à l'histoire des sources du droit*, Paris, 1937, 15; K. VISKY, *Die Proportionalität von Wert und Preis in den römischen Rechtsquellen des III. Jahrhunderts*, in *RIDA*, 16, 1969, 357; C. BECKER, *Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik: Ausgewogenheit als Vertragsinhalt und § 138 BGB*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1993, 45; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of Civilian Tradition*, Oxford, 1996, 259, A. PETRANOVIĆ, *Položaj kupca u pravnom režimu rimske kupoprodaje (doktorska disertacija)*, in *Pravni fakultet u Zagrebu*, 1996, 237.

³² K. VISKY, *Appunti sulla origine della lesione enorme*, in *IURA*, 12, 1961, 40, sostiene che C. 4,44,2 e C.4,44,8 sono genuine e non contraddicono l'origine diocleziana della nullità dell'acquisto per *laesio enormis*, sottolineando un legame logico e cronologico tra l'introduzione di questa istituzione e la fissazione dei prezzi massimi da parte di Diocleziano con il noto *edictum de pretiis*. M. HORVAT, *Prekomjerno oštećenje* cit., 223-264, osserva come nel tardo Impero i proprietari fossero costretti a vendere a prezzi bassi, nonché la larga pratica, nelle province orientali, della risoluzione del contratto. Egli, inoltre, valorizza la matrice cristiana del rimedio e fornisce ulteriori elementi a favore dell'integrità testuale, in specie con riguardo a C. 4,44,4, che nega il fondamento della nullità della vendita sulla base del solo argomento del prezzo, dovendosi altresì verificare la presenza della mala fede. A sostegno della creazione dell'istituto da parte di Diocleziano, v. da ultima M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus* cit., 400. V. anche Z. VON LINGENTHAL, *Zur Lehre von der laesio enormis*, in *ZSS RA*, 4, 1883, 49-60; E. CARRELLI, *C.2.36.1 e 3 e L'origine della rescissione per laesio enormis*, in *SDHI*, 3, 1937, 446-450; H. MONNIER, *Études de Droit Byzantin, IV: La lesion de plus de moitié dans la vente*, in *NRHD*, 24, 1974, 181-185; T. MAYER-MALY, *Pactum, Tausch und laesio enormis in den sog. leges Barbarorum*, in *ZSS RA*, 108, 1991, 227; L. LANDUCCI, *La lesione enorme nella compra e vendita: esame storico-critico d'una rinnovata proposta di interpolazioni giustiniane*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze e Arti*, 75, 1916, cito dall'estratto, Venezia, 1916, 85; A. WATSON, *The Hidden Origins* cit., 189; PETRAK, N. ŽIHA, J. JUSZTINGER, *Univer-*

2. Lo sviluppo successivo

In ogni caso, a prescindere dall'individuazione della sua origine, si può constatare che il *iustum pretium*, in un sistema nel quale il criterio oggettivo di giusto prezzo non era ancora stato definito, non avrebbe potuto divenire la regola generale. Fu invece la regola della *laesio enormis*, che appare anticamente come una singola concessione, a divenire lo strumento generale dell'intervento dello Stato nell'autonomia privata³³.

Molte questioni legate alla *laesio enormis* nel diritto romano antico sono rimaste aperte³⁴, e la giurisprudenza dei secoli posteriori dedicò grande attenzione alla creazione di regole più dettagliate.

La sopravvivenza e lo svilluppo della *laesio enormis* sono stati possibili solo perché gli scolastici medievali, e successivamente anche i giusnaturalisti, hanno considerato la parità dello scambio come uno dei principi fondamentale in

zalni temelji lokalnih prava: esempio di 'giusto prezzo' (iustum pretium), Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Pečuh - Osijek, 2013, 247; P. LAMBRINI, *Autonomia* cit., 17 s.

³³ U. WOLTER, *Ius canonicum in iure civili. Kaufrecht, laesio enormis, iustum pretium, aequalitas*, Köln, 1975, 113.

³⁴ Probabilmente nessuno le ha presentate più esaurientemente di Christian Thomasius (1655-1728): «il rimedio di questa legge è disponibile al venditore nobile? Questo rimedio deve aiutare uomini, donne e altre semplici persone di campagna se viene dimostrato che loro conoscono il prezzo reale? Una persona perspicace può usare questo rimedio? Oppure i minorenni in quanto tali? Oppure le persone istruite? Ha un posto nella vendita dei beni mobili? Offre aiuto al venditore, che conosce il valore del patrimonio? Il rimedio della nostra legge è disponibile anche all'acquirente? Esiste anche negli altri contratti, stipulati in buona fede? Oppure persino nei contratti dettati dalla legge? Esiste nella vendita stipulata con la decisione del giudice? Oppure nella vendita all'asta? Oppure nell'affitto? Oppure anche quando l'affitto finisce? Oppure nell'affitto a breve termine? Oppure nell'affitto a lungo termine con canone in natura? Oppure nell'acquisto dell'affitto permanente per un certo prezzo? Oppure quando l'acquirente è povero, si può invitare il possessore in terza persona? Si può applicare al baratto, alla divisione del patrimonio, alla dote, e al valore stimato del patrimonio che la moglie porta al marito? La rinuncia generale è un ostacolo per questa costituzione? Oppure è necessaria una rinuncia particolare? Le transazioni extragiudiziali si possono sciogliere per risarcimento? Oppure una rinuncia giudiziale? Questo rimedio si applica ai prestiti, alla rinuncia a un diritto, all'esecuzione giudiziale ed extragiudiziale che si differenziano dal debito iniziale? Si può dire che esista il risarcimento anche oltre la metà, se l'acquirente ha trovato un tesoro nella proprietà venduta? Il giuramento, come parte di questo contratto può escludere questo rimedio? E se si aggiunge la clausola che tutto ciò che c'è in aggiunta è in regalo? Se è stato danneggiato per meno di metà, ha diritto a questo rimedio nel tribunale della chiesa, dove gli viene offerta assistenza? In quale tribunale si può usare questo rimedio? Una volta annullato il contratto, l'ipoteca sull'oggetto venduto cessa di esistere? Quando la vendita si annulla, l'acquirente può sporgere querela contro il venditore? Quanto può durare il processo? Come il risarcimento si può calcolare a favore dell'acquirente? Bisogna fare la differenza tra reale e giusto prezzo? Come si può dimostrare il risarcimento eccessivo? Come si può dimostrare il danno eccessivo? L'oggetto dovrebbe essere restituito insieme ai suoi frutti? Se l'oggetto non si può riprendere dall'acquirente, il venditore semplicemente può sporgere querela per ottenere il risarcimento del prezzo? Vedete quante teste ha questo drago!» cito dalla trad. it. di J. JUSZTINGER, *The Principle of laesio enormis* cit., 119.

tema di contratti: *carius vendere aut vilius emere rem quam valeat, est secundum se injustum et illicitum*³⁵. La dottrina della parità nello scambio è basata sulla convinzione che ogni oggetto ha un valore reale e non modificabile, e il problema di base è come garantire il principio della parità tra i contraenti, la cui posizione, a causa di circostanze diverse, molto spesso è diseguale. In realtà, la necessità di perseguire la parità nei rapporti d'affari era stata già posta da Aristotele³⁶, secondo cui, conformemente alla giustizia commutativa, nessuna parte può arricchirsi a spese dell'altra. Tale concetto venne poi sviluppato da Tommaso d'Aquino, al quale si deve l'emersione di una nuova regola, contraria a quella classica romana³⁷: «Vendere più caro e comprare meno caro di quello che vale, è di per sé ingiusto e vietato»³⁸. San Tommaso riconosce, quindi, l'impossibilità della precisa definizione di *iustum pretium*³⁹. Queste idee hanno avuto una forte influenza sulla dottrina del diritto canonico e sui fondamenti teorici del giusnaturalismo.

La dottrina dei secoli successivi ha raffinato la riflessione intorno alla definizione del concetto di giusto prezzo. Thomas Hobbes descrive così il concetto di valore: «il valore di tutte le cose contrattuali si misura con l'appetito delle parti contraenti del contratto: quindi, il giusto valore è quello che soddisfa loro»⁴⁰.

Così, il liberalismo economico del XIX secolo ha negato l'esistenza di una misura oggettiva per la determinazione del giusto prezzo, dovendosi piuttosto guardare all'accordo tra le parti. Ecco allora che la 'regola del prezzo onesto' nel diritto contrattuale europeo doveva lottare contro l'ideologia delle democrazie liberali occidentali, le quali si rifiutavano di introdurre tale regola nel settore del commercio e dei servizi, oppure ne accettavano un'applicazione assai limitata, per evitare il contrasto con il principio dell'autonomia negoziale delle parti, libere nella valutazione dei propri interessi. Anche a fronte di un contratto sbilanciato, nessuno avrebbe dovuto intromettersi: *stat pro ratione voluntas*. Inoltre, sembrava estremamente difficile stabilire quando il prezzo concordato fosse disonesto, ove tale definizione non fosse possibile *ex ante* e i tribunali valu-

³⁵ R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations* cit., 264.

³⁶ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 4.

³⁷ TOMA AKVINSKI, *Izabrano djelo* (izabrao i preveo T. VEREŠ), a cura di A. GAVRIĆ, Zagreb, 2008², 19.

³⁸ *Carius vendere aut vilius emere rem quam valeat, est secundum se injustum et illicitum*: TOMA AKVINSKI, *Izabrano djelo*, prevod Tomo Vereš, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2008, *Secunda secundae*, Quaest. LXXVII, n.1.

³⁹ *Et tenetur ille qui plus habet, recompensare ei qui damnificatus est, si sit notabile damnum. Quod ideo dico, quia iustum pretium rerum non est punctualiter determinatum, sed magis in quadam aestimatione consistit; ita quod modica aditio vel minutio non viderur tollere aequalitatem iustitiae.*

⁴⁰ T. HOBBS, *Leviathan* (ed. a cura di C. B. MACPHERSON), Harmondsworth, 1968, 71.

tassero il *iustum pretium ex post*: questa situazione alimenterebbe l'insicurezza dei traffici giuridici⁴¹.

Per tali ragioni, l'istituto romano della *laesio enormis*, secondo cui il venditore del terreno può annullare il contratto, se il prezzo d'acquisto fosse più basso della metà del suo valore reale, si considerava insoddisfacente⁴², ed è per questo che tale istituto non è stato conservato nella sua forma originaria nei diritti moderni europei. Ora il diritto non poneva più la domanda se il prezzo fosse oggettivamente equo, ma, piuttosto, se esso veniva definito in base al valore di mercato sotto corrette condizioni di competizione e se il negozio fosse stato posto in essere abusando della negligenza, della inesperienza della controparte, oppure approfittando di altre simili circostanze relative all'altra parte contraente, sempre a condizione che il prezzo non fosse in qualche modo predeterminato da valutazioni legislative, oppure che non fosse dettato da parte di attori economici che godono di posizione monopolistica, e, infine, non fosse il risultato di accordi di cartello⁴³.

La maggior parte degli ordinamenti europei non riconosce la *laesio enormis*, perlomeno come regola esplicita⁴⁴, e anche quegli ordinamenti che la riconoscono, seppure hanno adottato il nome romano dell'istituto, non permettono che il contratto possa essere annullato a causa dell'oggettiva sproporzione delle prestazioni, senza prendere in considerazione l'elemento soggettivo⁴⁵.

3. Il diritto bosniaco-erzegovese

La *Legge sui rapporti obbligatori* (ZOO) è stata emanata il 30.3.1978 ed è entrata in vigore l'1.10.1978. Nell'ordinamento giuridico della Bosnia ed Erzegovina, la ZOO è stata introdotta nel 1992⁴⁶. La ZOO è composta complessiva-

⁴¹ H. EIDENMULLER, *Justifying Fair Price Rules in Contract Law*, in *ERCL*, 2015, 1.

⁴² R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations* cit., 266.

⁴³ M. Sič, *Pravična cena* cit., 215. Nelle parole di Zimmermann, quando la fiducia nell'altrui capacità di valutare la giustizia dello scambio è traballante e quando l'idea dell'autonomia privata inizia nuovamente ad avere la precedenza e sostituire metafisici, 'naturali' o paternalistici concetti di giustizia contrattuale, il concetto di *laesio enormis* è destinato al fallimento. Naturale, arbitrario ed assurdo, pieno di trappole ed anomalie, sovversivo e fatale, come ora sembra essere ai giudici e agli accademici (sentenza Van den Heever ...), adatto soltanto ad essere oggetto di beffa e satira giuridica (De Spineto), la *laesio enormis* non è diventata parte del BGB (Franz Philipp von Kiibel): cfr. R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations* cit., 267.

⁴⁴ H. KOTZ, *Europäisches Vertragsrecht*, Tübingen, 2015, 161-171.

⁴⁵ Ad esempio, nell'articolo 1448, comma 1, del Codice civile italiano la rescissione per lesione è possibile solo quando «... 'la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, della quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio'».

⁴⁶ *Zakon o obligacionim odnosima* „Sl.list SFRJ“ (Gazzeta ufficiale del SFRJ) n. 29/87, 39/85, 45/89, 57/89; „Sl. list RBiH“ (Gazzeta ufficiale della Bosnia ed Erzegovina) n. 2/92; „Sl. list RBiH“ n.13/94).

mente da 1109 articoli e prescrive regole uguali per tutte le parti di un rapporto obbligatorio.

Alla luce di tale testo normativo, quando il valore della prestazione di una parte non raggiunga nemmeno la metà del valore di ciò che si riceve in cambio, esiste il diritto di richiedere lo scioglimento del contratto e il ripristino della situazione precedente. La parte danneggiata, che fosse all'oscuro della sproporzione, può sporgere querela, oppure presentare ricorso chiedendo l'adempimento dell'obbligazione entro un anno dal giorno della conclusione del contratto, oppure chiedere l'annullamento a causa dell'eccessivo danno. La controparte ha due possibilità, ossia l'annullamento o l'integrazione della propria prestazione fino al reale valore, così mantenendo in essere il contratto. Le parti contraenti, secondo l'articolo 139, comma 3, della ZOO, non possono in anticipo rinunciare al diritto di annullamento del contratto a causa dell'eccessivo danno⁴⁷.

Oltre alla ZOO, esistono anche altre leggi disciplinanti il diritto delle obbligazioni. La Bosnia ed Erzegovina in data 25.6.2002 ha adottato la Legge sulla tutela dei consumatori (ZZP), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 17 del 17.07.2002. Nella redazione della ZZP, in gran parte erano prese come base le direttive più importanti dell'Unione Europea nell'ambito della tutela dei consumatori, che, attraverso un'adozione diretta, sono state semplicemente trasposte⁴⁸. In seguito, il 21.2.2006 è stata adottata la nuova Legge sulla tutela dei consumatori in Bosnia ed Erzegovina (Gazzetta ufficiale, 4.4.2006)⁴⁹. La nuova ZZP ha per obiettivo la regolamentazione della tutela dei consumatori – persone fisiche che acquistano per usi personali, e non per usi commerciali o professionali – mentre per altri soggetti valgono le regole generali della ZOO.

La questione se il prezzo sia giusto o no ha grande importanza nel diritto bosniaco-erzegovese. L'articolo 6.105, intitolato 'Definizione del prezzo da parte di una parte contraente', dispone: «se il prezzo oppure qualsiasi altra condizione del contratto viene unilateralmente definito da una parte e questa definizione è irragionevole, ... deve essere sostituito col prezzo ragionevole».

Se nel contratto la definizione del prezzo è lasciata ad una delle parti, la clausola, ove troppo irragionevole, non ha effetto, e l'acquirente deve pagare un prezzo differente, come in assenza di una specifica clausola contrattuale. Nella vendita di diritto civile, ciò comporterebbe la nullità del contratto per difetto del prezzo

⁴⁷ A. BIKIĆ, *Obligaciono pravo, Posebni dio*, Sarajevo, 2005, 15.

⁴⁸ M. BEVANDA, *Gradanskopravna odgovornost proizvođača za štetu izazvanu nedostatkom na proizvodu u pravu Bosne i Hercegovine i Evropske Unije*, in *Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse* 1, 2003, 14.

⁴⁹ Per la questione dell'armonizzazione dei rapporti tra la ZZP e la ZOO, occorre osservare che la ZZP è una legge speciale, e quindi le sue disposizioni si applicano primariamente, in caso di questioni nell'ambito della tutela dei consumatori, mentre la ZOO rappresenta una disposizione generale, che si applica in via residuale a tutti i rapporti giuridici obbligatori non esplicitamente regolati dalla ZZP.

quale elemento essenziale. Nei contratti commerciali, invece, la disciplina è rinvenibile all'art. 462, comma 2, ZOO⁵⁰. Se è evidente che il prezzo non rappresenta l'equivalente per la cosa (oggetto del contratto) nel senso che esso è troppo alto o troppo basso, la parte danneggiata può richiedere l'annullamento del contratto a causa del danno rilevante, oppure perché si tratta di un contratto usurario⁵¹. Esiste la possibilità che le parti abbiano scelto intenzionalmente un prezzo sproporzionato rispetto al valore delle cose: in tal caso si tratterebbe di contratto misto, frutto della combinazione di vendita e donazione⁵². Analogamente, quando la determinazione è rimessa a un terzo, l'art. 6.106 dispone che il prezzo eccessivamente irragionevole deve essere corretto fino al prezzo ragionevole.

Le regole chiave sono però contenute nelle seguenti disposizioni. L'art. 15 ZOO definisce il principio del valore equivalente della prestazione, così che, in caso di contratti bilaterali, una parte per la sua prestazione riceve una controprestazione a ciò adeguata. Nel caso di violazione di questo principio, vengono in rilievo gli artt. 139 e 140 ZOO per i casi di danno, e l'art. 141 ZOO, per i casi di contratto usurario. Ai sensi dell'art. 139 ZOO⁵³, l'esistenza di un danno si collega a un'evidente sproporzione tra le obbligazioni delle parti contraenti nei contratti bilaterali, al momento della conclusione del contratto; l'annullamento non ha come requisito la conoscenza, in capo alla parte danneggiata, del valore reale. I criteri di valutazione dell'evidente sproporzione delle prestazioni non sono definiti *ex lege*: è la giurisprudenza a ritenere integrata la fattispecie nel caso concreto.

Quindi, il diritto bosniaco accetta integralmente la concezione oggettivista, pre-liberale, basata sulle fonti romane e presente nel diritto medievale, secondo cui il contratto può essere annullato in base alla semplice sproporzione fra le prestazioni, non prendendo in considerazione altre circostanze, quali l'elemento soggettivo delle parti.

Ove invece le parti concordino intenzionalmente un prezzo sproporzionato rispetto al valore delle cose, si ha un contratto misto, composto da vendita e donazione. Il contratto misto è altresì integrato quando una parte consegna all'al-

⁵⁰ Art. 462, comma 2, ZOO: «Per i contratti commerciali, se il prezzo non può essere definito e non esiste un prezzo che il venditore regolarmente fa pagare al momento della conclusione del contratto, l'acquirente è obbligato a pagare il prezzo ragionevole».

⁵¹ Artt. 139 e 140 ZOO.

⁵² A. BIKIĆ, *Obligaciono pravo*, Sarajevo, 2004, 15.

⁵³ VI - DANNO. Sproporzione evidente delle reciproche prestazioni. Articolo 139: «(1) Se tra le obbligazioni delle parti contraenti nel contratto bilaterale esisteva, al momento della stipula del contratto, evidente sproporzione, la parte danneggiata può richiedere l'annullamento del contratto se in quel momento non conosceva nè doveva conoscere il valore reale. (2) Il diritto di richiedere l'annullamento del contratto cessa al passare di un anno dalla sua stipula. (3) La rinuncia anticipata a questo diritto non ha effetto giuridico. (4) Il contratto rimarrà in vigore se l'altra parte offre l'integrazione fino al valore reale. (5) A causa di questa sproporzione non si può chiedere l'annullamento del contratto nè della vendita pubblica nemmeno in quel caso in cui per la cosa è stato dato prezzo maggiore a causa di un particolare affetto».

tra una certa cosa, come contropartita per la fornitura di una certa prestazione o di servizi o per l'esecuzione di un lavoro: tuttavia, in presenza di difetti della cosa consegnata, si applicano le norme in materia di vendita concernenti i vizi⁵⁴.

4. Conclusioni

L'applicazione della regola romana della *laesio enormis*, come a noi pervenuta, è subordinata all'esistenza di una differenza oggettiva tra il valore della prestazione e della controprestazione (con una prevalenza del cinquanta per cento), senza considerare altre circostanze, come per esempio la buona fede.

Mentre il diritto medievale, fondato sulla morale, non solo ha preservato, ma ha anche sviluppato questo istituto, disciplinandolo nel dettaglio, i Codici civili europei nati all'epoca del capitalismo liberale del XIX secolo, affermando l'idea della formazione del prezzo mediante il libero mercato e la volontà delle parti contraenti, non hanno prestato troppa attenzione all'idea del giusto prezzo, e hanno praticamente eliminato l'istituto della *laesio enormis*, imponendo una valutazione della consapevolezza delle parti; oppure ne hanno ridotto l'applicazione.

Ci si chiede se questo approccio sia ancora attuale nel contesto contemporaneo, in cui vi è particolare attenzione alla tutela dei consumatori, con la necessità di bilanciare l'autonomia contrattuale e la responsabilità della società di tutelare la parte più debole; fenomeno che si può interpretare come un ritorno alle basi etiche dell'antico *ius commune*⁵⁵, attestato anche dalla rinascita della norma sulla *laesio enormis*⁵⁶, però naturalmente non con la rigida applicazione della regola del danno oltre la metà, ma tramite la flessibilità giudiziale, a seconda delle specifiche oggettive e soggettive circostanze del caso⁵⁷.

La Bosnia ed Erzegovina nel prossimo futuro dovrà armonizzare il diritto nazionale con quello europeo, conformemente alla Legge di conferma dell'Accordo sulla Stabilizzazione e l'Adesione tra le comunità europee e i loro Stati Membri, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall'altra parte. Nell'attuale fase dei rapporti tra la Bosnia ed Erzegovina e l'UE, non vi è un obbligo giuridico all'equiparazione o all'armonizzazione⁵⁸ del diritto della Bosnia ed Erzegovina con il diritto dell'UE. L'inesistenza di tale obbligo formale non impedisce che il Paese balcanico desideri inserirsi nel processo contemporaneo di integrazione euro-

⁵⁴ A. BIKIĆ, *Obligaciono pravo* cit., 15.

⁵⁵ F. WIEACKER, *Das Sozialmodell der klassischen Privatrechtsgesetzbücher und die Entwicklung der modernen Gesellschaft*, in *Schriftenreihe/Juristische Studiengesellschaft* 3, 1953, 23.

⁵⁶ T. MAYER-MALY, *Renaissance der laesio enormis?*, in *Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag*, hrsg. von C.W. CANARIS und U. DIEDERICHSEN, München, 1983, 395.

⁵⁷ M. SIČ, *Pravična cena* cit., 222.

⁵⁸ D. STOJANOVIĆ, *Pojam harmonizacije i harmonije domaćeeg prava sa pravom Evropske Unije*, in *Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo: prilog harmonizaciji domaćeeg zakonodavstva* ed. by R.D. VUKADINOVIĆ, Kragujevac, 2001, 95-103.

pea e di europeizzazione giuridica⁵⁹, né esclude il processo di organizzazione di una volontaria armonizzazione della legislazione bosniaco-erzegovese con il sistema giuridico dell'UE.

La soluzione che finora con successo e a lungo è stata applicata nel diritto della Bosnia Erzegovina, secondo la quale, per l'annullamento dei contratti sinalagmatici, è sufficiente la rilevante sproporzione delle prestazioni, senza necessità di verifica di altre condizioni, è stata creata, partendo dalle fonti romane, dal legislatore del Codice civile austriaco, sulla base del giusnaturalismo, e poi accettata e modificata dai giuristi del periodo socialista. Le concezioni degli uni e degli altri erano più vicine a quelle dei giuristi romani post-classici, sensibili al profilo sociale, e ai pensatori medievali che hanno creato e formato l'istituto della *laesio enormis*, piuttosto che alle idee liberali del XIX secolo, che l'hanno di fatto abolito o snaturato tramite l'aggiunta di una necessaria valutazione dell'inconsapevolezza o dello stato di bisogno della parte. Anche se talvolta hanno mantenuto l'antico nome, di questo istituto non è rimasto quasi nulla, e nella prassi è difficile differenziarlo dall'inganno oppure da altri istituti. Nel diritto bosniaco, esso è tutt'ora in vigore: l'annullamento del contratto richiede unicamente l'esistenza di una rilevante sproporzione. La Bosnia ed Erzegovina in esito al processo di armonizzazione del proprio diritto con quello europeo dovrà abbandonare questa regola? Oppure non sarà necessario, ove si immagini che, per una maggior tutela del consumatore, il diritto privato europeo recupererà l'istituto della *laesio enormis*?

⁵⁹ R. VUKADINOVIĆ, *Europeizacija privatnog prava*, in *Pravni život* 12, 2002, 395-408.

